ALLEGATO A

CONCESSIONE AMMINISTRATIVA A TITOLO DI VANTAGGIO ECONOMICO

CONCEDENTE

Il Comune di Reggio Emilia con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1, codice fiscale 00145920351, rappresentato dalla Dott.ssa Nicoletta Levi. nella sua qualità di dirigente del Servizio Politiche per il protagonismo responsabile e la città intelligente

CONCESSIONARIO

Associazione Gramigna - Associazione di Promozione Sociale con sede a Reggio Emilia in via Dalla Chiesa 19, codice fiscale 91163500357, legale rappresentante la presidente Adriana Della Seta, nata a Roma il 27.07.1952 e residente in via Dalla Chiesa 19, DLLDRN52L67H501E.

ART 1 - OGGETTO

La concessione ha per oggetto l'area verde di proprietà comunale attigua /prospiciente l'immobile denominato " Casa colonica delle Acque Chiare" sito a Reggio Emilia in via Cugini distinta al Catasto al foglio 215 mappale 561/parte per mq 1360 come meglio identificata nella allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente atto. L'area verde viene assegnata con la destinazione d'uso orto officinale/botanico.

La suddetta area verde dovrà essere utilizzata a tale scopo:

- valorizzazione delle risorse materiali e umane del territorio, in modo da mettere in pratica nuove modalità di rigenerazione urbana per lo sviluppo di progetti di socialità ed integrazione, coinvolgendo in particolar modo giovani cittadini;

- attività pratiche di cura del giardino e progetti legati alla conoscenza e trasformazione delle erbe (es. corsi di erboristeria, riconoscimento delle erbe anche spontanee, laboratori di cosmesi naturale e di autoproduzione), corsi per approfondire forme di coltivazione innovativa in linea con la Permacultura, l'Agricoltura Sinergica e la Biodinamica;

- la realizzazione di un laboratorio per essiccazione, trasformazione delle piante officinali e aromatiche;

- attività didattiche e laboratoriali in collaborazione con scuole di Reggio Emilia e altre associazioni del territorio reggiano e non;

- promozione di iniziative rivolte a diverse realtà del territorio quali scuole, cooperative impegnate nel sociale, servizi assistenziali e sanitari;

- lo sviluppo e consolidamento di attività culturali attraverso l'organizzazione di dibattiti e concerti.

I suddetti spazi pubblici saranno condivisi con il Comune che potrà utilizzarli - previa comunicazione all'associazione - per l'organizzazione di propri eventi, anche in collaborazione con altri soggetti; inoltre potranno essere utilizzati direttamente da altri soggetti per l'organizzazione di proprie iniziative, in collaborazione con l'associazione Gramigna, a seguito di autorizzazione da parte del Comune.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione decorre dalla sottoscrizione del presente atto e comunque non oltre il 31/12/2018.

Detta concessione potrà essere eventualmente rinnovabile alla suddetta scadenza - previa adozione di atto amministrativo - alle condizioni che l'Amministrazione stabilirà, fatta salva la positiva verifica da parte dello stesso sull'avvenuto rispetto degli impegni assunti dall'associazione e delle condizioni di agibilità e sicurezza dell'immobile e degli spazi concessi;

La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata almeno 3 mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata con A.R.. Farà fede la data di ricezione della richiesta da parte del concessionario.

Il concedente si riserva tuttavia la facoltà insindacabile di procedere alla sua revoca in qualsiasi momento, anche prima della naturale scadenza, per motivi di pubblico interesse. Nel caso specifico, tale volontà deve essere manifestata mediante lettera raccomandata A.R. con un preavviso di mesi 3 (tre).

È data al concessionario facoltà di recesso anticipato con un preavviso di 3 (tre) mesi. Nel caso specifico tale volontà deve essere manifestata mediante lettera raccomandata A.R.. Farà fede la data di ricezione della richiesta da parte del concessionario.

ART. 3 - CONCESSIONE

Il valore annuo del bene concesso in comodato d'uso all'Associazione Gramigna è pari a

€ 1000,00 annui. Il valore del corrispettivo viene concesso quale beneficio economico in quanto l'attività svolta dall'associazione si ritiene essere di pubblico interesse.

ART. 4 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

È espressamente vietata la sub-concessione dei locali, anche parziale.

ART. 5 -CONSEGNA E RICONSEGNA

Il Concessionario dichiara di aver visitato l'area verde, di conoscerne le attuali condizioni e lo stato di fatto, con ciò di ritenerlo nel complesso idoneo all'uso pattuito.

Al momento della consegna e della riconsegna verrà stilato apposito verbale alla presenza di tecnici qualificati alla valutazione della sicurezza dei luoghi.

Eventuali modalità di intervento andranno preventivamente concordate con l'architetto di quartiere operante nella zona.

Al termine della concessione, l'area sarà riconsegnata nelle condizioni conseguenti alla realizzazione del fine descritto - gestione orto officinale, salvo il deterioramento dovuto al normale uso. Le operazioni di riconsegna dell'immobile avverranno alla presenza di tecnici di fiducia delle parti, che provvederanno alla verifica di eventuali danni.

ART.6 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI E LICENZE

Con il presente contratto il Comune delega il Concessionario a richiedere tutte le autorizzazioni di legge che si rendessero necessarie per l'esercizio della propria attività all'interno dell'area, nel rispetto della destinazione d'uso pattuita.

Ferme restando le condizioni iniziali di consegna dell'area, il Concessionario si farà carico della manutenzione ordinaria della parte di verde limitatamente dedicata all'orticoltura durante l'intero periodo contrattuale. Per la manutenzione straordinaria, il Concedente non potrà in alcun caso sostituirsi al Comune, ma ha obbligo di tempestiva informazione ai tecnici dell'Ente dello stato dei fatti.

ART.7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:

- munirsi di tutte le autorizzazioni, licenze e quant'altro previsto dalle vigenti disposizioni di legge per l'esercizio della propria attività nell'area verde, nel rispetto della destinazione d'uso pattuita (orto officinale/botanico);
- espletare con la massima cura ogni mansione ed incombenza connessa alla pulizia ed igiene dell'area;
- segnalare tempestivamente al Concedente ogni fatto e/o inconveniente che possa turbare la regolare conduzione della concessione.
- non potrà utilizzare in alcun modo il complesso rurale denominato "Casa Colonica delle Acque Chiare" ad oggi inagibile. Al momento in cui saranno terminati i lavori di ristrutturazione potrà essere oggetto di successiva convenzione.

ART.8 - RESPONSABILITÁ DI CONDUZIONE

Il Concessionario è costituito custode dell'area verde assegnatagli e si obbliga a rispondere personalmente di tutti i deterioramenti o danni che dovessero essere causati da lui stesso o da persone che egli vi abbia immesso, anche solo temporaneamente.

Egli solleva inoltre il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero occorrere ad esso concessionario ed a terzi, derivanti da un proprio fatto doloso o colposo o di terzi, o in conseguenza di negligenza e trascuratezza.

A garanzia e copertura dei danni da attività conduzione sopra descritti, il Concessionario dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa.

ART.9 - ALTRI CASI DI REVOCA DELLA CONCESSIONE

Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa al concedente competere anche a titolo di risarcimento danni, il concedente medesimo si riserva la facoltà di promuovere la revoca della concessione, anche per una sola delle seguenti cause:

- violazione di specifici obblighi e inottemperanza a specifici divieti previsti nella concessione;
- modifica, anche solo parziale, della destinazione d'uso dell'area verde concessa.

Nei suddetti casi il Comune avrà la facoltà di disporre la revoca della concessione e seguito dell'adozione di apposito atto e dopo aver segnalato l'inadempimento al concessionario a mezzo lettera raccomandata A.R..

La segnalazione costituirà comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990.

ART.10 - SOPRALLUOGHI, ISPEZIONI

Il Concedente potrà, in qualunque momento, ispezionare l'area verde concessa a mezzo di proprio personale. Del sopralluogo dello stato verrà redatto apposito verbale che dovrà essere sottoscritto in accordo da rappresentanti dell'Ente e dal rappresentante legale dell'associazione e sarà monitorato e aggiornato contestualmente alla verifica della agibilità dei luoghi.

ART.11 - SPESE

Le spese e tutti gli oneri, di qualsivoglia natura, connessi e conseguenti al rilascio della presente concessione sono a completo carico del concessionario, ivi compresi gli oneri di registrazione, trascrizioni e voltura se necessari.

ART.12 - FORO

Le parti concordano che tutte le controversie inerenti e conseguenti la presente concessione siano di competenza del Tribunale di Reggio Emilia.

ART.13 - ELEZIONE DI DOMICILIO

A tutti gli effetti della presente concessione, compresa la notifica di atti esecutivi ed ai fini della competenza giudiziaria, il Concedente elegge domicilio in Reggio Emilia - Piazza Prampolini 1, mentre il concessionario elegge domicilio in via Dalla Chiesa 19.

***

Letto confermato e sottoscritto

Reggio Emilia, Lì 13.06.2017

Associazione Gramigna

Legale Rappresentante

Adriana Della Seta

Adriana Della Seta

Comune di Reggio Emilia
Servizio Protagonismo

La Dirigente

Dott. Nicoletta Levi